



# COMUNE DI MIRA

## CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Copia Conforme

N° 64 Registro Delibere

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla Legge 160 del 27/12/2019 per anno 2021
---------	---

Oggi **ventidue** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore 19:00, **in modalità videoconferenza** si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Dori Marco	Presente	Tessari Silvia	Presente
Stocco Giancarlo	Presente	Frezza Dario	Presente
Muraro Morena	Presente	Marchetto Alberto	Presente
Volpato Francesco	Presente	Gatto Pamela	Presente
Martin Riccardo	Presente	Lucarda Paolo	Assente
Bobbo Luciana	Presente	Corò Maurizio	Presente
Niero Stefano	Presente	Deppieri Stefano	Assente
Bisson Daniele	Presente	Benato Elisa	Presente
Pesce Albino	Presente	Pieran Michele	Presente
Ardolino Giuseppe	Presente	Cervi Sabrina	Presente
Favero Valentina	Presente	Donadel Mattia	Presente
Zapparoli Giorgio	Presente	El Mazloum Rafi	Assente
Lorenzin Stefano	Presente		

Presenti 22 Assenti 3

Partecipa alla seduta da remoto, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Piras Guido.

Il Sig. Zapparoli Giorgio nella sua qualità di Presidente, richiamate le disposizioni in merito ai criteri di funzionamento delle sedute di Consiglio Comunale, in modalità a distanza, ai sensi dell'art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, constatato legale il numero degli intervenuti da remoto, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla Legge 160 del 27/12/2019 per anno 2021
----------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile;

PRESO ATTO che ad opera dell' art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all' IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l' imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell' art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell' imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l' aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all' 1,06%, che può raggiungere il valore dell' 1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all' azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l' aliquota di base per l' abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all' azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l' aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all' articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all' azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l' aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all' azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all' imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l' aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all' azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l' aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all' 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l' aliquota base per gli immobili diversi dall' abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all' 1,06 per cento o di diminuirla fino all' azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l' aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell' art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l' aliquota massima dell' 1,06 per cento di cui al comma 754, fino all' 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell' art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l' anno 2015 e confermata fino all' anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell' art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall' anno 2021, che i comuni, in deroga all' articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell' economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all' applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l' elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l' obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l' anno d' imposta 2021;

CONSIDERATO che, ad oggi, il decreto del Ministro dell' economia e delle finanze previsto dal succitato comma 756 non ha ancora visto la luce e che altresì non è pertanto disponibile detto prospetto di cui al comma 757;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 dovrebbe formare, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale, ma che non essendo attualmente ancora emanato il citato Decreto, si provvede ad approvare le aliquote IMU 2021 confermando quelle del 2020, in attesa di conoscere le fattispecie che verranno individuate con il decreto di cui al comma 756;

VALUTATO che a seguito dell'emanazione del Decreto suddetto si opererà la selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il medesimo Decreto e si provvederà, se necessario, a modificare le aliquote IMU approvate col presente provvedimento, mantenendo il principio della sostanziale invarianza di gettito;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I.;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO che con deliberazione di C.C.6 del 25/5/2020 è stato approvato il *Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)* istituita con Legge n. 160 del 27/12/2019;

ATTESO che con deliberazione di G.C. n. 26 del 21/2/2020 si è provveduto alla designazione del Funzionario Responsabile per le connesse attività organizzative e gestionali della nuova imposta I.M.U. (Imposta Municipale Propria) di cui alla Legge n. 160 del 30/12/2019 e per le attività di reclamo e mediazione riferite alla medesima imposta;

CONSIDERATO indispensabile provvedere alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2021;

RITENUTO stabilire per l'anno 2021 le aliquote e detrazioni del tributo IMU di cui alla Legge 160/2019 in modo da garantire un gettito d'imposta in grado di preservare gli equilibri di bilancio stante la volontà dell'Amministrazione di mantenere un soddisfacente standard qualitativo dei servizi erogati dall'Ente;

RILEVATO che:

- il comma 169 dell'articolo 1 della Legge 296/06 e s.m.i. prevede che: *“gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione”*;
- il comma 3-bis dell'articolo 106 del DI 34/2020 stabilisce che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;
- ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/00, così come novellato dall'art. 1, comma 444, della Legge 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga

all' art. 1, comma 169, della Legge 296/06 l' ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio;

CONSIDERATO che l'approvazione delle aliquote e detrazioni del tributo IMU è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della Legge 160/2019;

VISTO l'art. 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Preso atto che la seconda commissione consiliare permanente ha espresso in ordine al presente atto il proprio parere favorevole;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione, effettuata con appello nominale, con il seguente esito:

Presenti	n. 22
Voti favorevoli	n. 22
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

### DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare per l'anno 2021, nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dell'art. 1 della Legge 160/2019, nel rispetto della vigente disciplina in materia di cui alla Legge 160 del 27/12/2019, le aliquote e detrazioni IMU da applicare alle sotto descritte fattispecie:

Tipologia imponibile	Aliquota
<ul style="list-style-type: none"> <li>• abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7</li> </ul>	<b>0,60%</b>
b) abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare	
c) abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nelle quali sia presente nel nucleo familiare (iscritto nello stato famiglia) un soggetto portatore di handicap con invalidità civile al 100% o disabile che versi in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione. L'autocertificazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le autocertificazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.	<b>0,44%</b>

<p>d) abitazione, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori – figli) e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria dimora e la propria residenza. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota. Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione. L' autocertificazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le autocertificazioni presentate ai fini dell' IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili</p>	
<p>e) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l' immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all' immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest' ultimo in presenza di figli minori.</p> <p><b>(per la presente fattispecie si applica la riduzione al 50% della base imponibile IMU)</b></p> <p>Tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione. L' autocertificazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le autocertificazioni/dichiarazioni presentate ai fini dell' IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.</p>	<p><b>0,76 %</b></p>
<p>f) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.</p>	
<p>g) abitazioni e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 concesse in locazione dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento a canone libero. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione. L' autocertificazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le autocertificazioni presentate ai fini dell' IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.</p>	
<p>h) abitazioni e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 concesse in locazione con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998.</p> <p><b>(per tale fattispecie il tributo IMU, determinato applicando l'aliquota stabilita dal Comune, viene ridotto al 75 %)</b></p>	

La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata entro il 30 giugno dell'anno successivo, mediante apposita dichiarazione IMU. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.	<b>0,60 %</b>
i) immobili di categoria catastale A10	<b>1,00%</b>
j) aree fabbricabili, unità immobiliari abitative di categoria catastale da A/1 a A/9 e tutte le relative pertinenze tenute a disposizione del proprietario e immobili di categoria catastale D05 (si ricorda che per i fabbricati di categoria D vi è la riserva del 7,6 % a favore dello Stato - 3 % a favore del Comune)*	<b>1,06%</b>
k) terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile	<b>ESENTI</b>
l) altri terreni agricoli ad esclusione di quelli di cui alla lettera precedente	<b>0,86%</b>
m) per tutti i restanti immobili non rientranti nelle sopra elencate categorie - aliquota di base (a titolo esemplificativo: immobili di categoria catastale B, C1, C3, C4, C5, comodati oltre il primo, pertinenze di abitazioni non sfitte oltre quelle consentite dalla legge, immobili di categoria catastale D (si ricorda che per i fabbricati di categoria D, escluso D5, vi è la riserva del 7,6 % a favore dello Stato e 1 % a favore del Comune- (*))	<b>0,86%</b>
n) - abitazione principale (escluse A1, A8 e A9) e relative pertinenze della stessa, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota IMU stabilita dal Comune e la detrazione di cui al comma 749 dell'art. 1 della Legge 160/2019; - abitazione principale (escluse A1, A8 e A9) e relative pertinenze della stessa, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota IMU stabilita dal Comune e la detrazione di cui al 749 dell'art. 1 della Legge 160/2019, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in assenza di residenza anagrafica; - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale. La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata entro il 30 giugno dell'anno successivo, mediante apposita dichiarazione IMU. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le	<b>ESENTE</b>

<p>dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.</p> <p>- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata entro il 30 giugno dell'anno successivo, mediante apposita dichiarazione IMU. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.</p> <p>- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/5/00, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata entro il 30 giugno dell'anno successivo, mediante apposita dichiarazione IMU. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.</p> <p>⚡</p>	
<p>o) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata entro il 30 giugno dell'anno successivo, mediante apposita dichiarazione IMU. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.</p>	<b>0,25%</b>
<p>p) - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, accatastati in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con l'annotazione della ruralità</p>	<b>ESENTI</b>

(\*) si ricorda che per la categoria D il 7,6% va versato allo Stato mentre va al Comune l'eventuale aumento di aliquota rispetto a quella base del 7,6%. Per cui nel caso di D5 si versa IMU allo Stato nella misura del 7,6%, mentre va al Comune il 3%. Nel caso degli altri immobili di categoria D si versa IMU allo Stato nella misura del 7,6%, mentre va al Comune il 1%

- di adottare la previsione che, per l'anno 2021, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
- di stabilire che l'entrata complessiva relativa all'Imposta Municipale Propria (IMU), prevista in € 3.754.000,00, al netto della quota, presunta, che va ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 2021, affluirà al Bilancio di previsione per l'anno 2021, nel rispetto di quanto previsto



dal D.Lgs. 118 del 23/06/2011 (allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" Art.1 Definizione: "...*Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'art. 6 del decreto legge n. 16 del 2014, il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato"....*");

- di dare atto che le presenti tariffe hanno effetto dal 1 gennaio 2021;
- di stabilire che a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dell'art. 1 della Legge 160/2019 si opererà la selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il medesimo Decreto e si provvederà, se necessario, a modificare le aliquote IMU approvate col presente provvedimento, mantenendo il principio della sostanziale invarianza di gettito;
- di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi della vigente normativa, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante inserimento dell'atto sull'apposito Portale ;

Con successiva separata votazione, effettuata con appello nominale, con il seguente esito:

Presenti	n. 22
Voti favorevoli	n. 22
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4<sup>a</sup> del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla Legge 160 del 27/12/2019 per anno 2021
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Presidente**  
**Zapparoli Giorgio**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale**  
**Piras Guido**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla Legge 160 del 27/12/2019 per anno 2021**

### Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 01-12-20

Il Responsabile del servizio  
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla Legge 160 del 27/12/2019 per anno 2021**

### Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 01-12-20

Il Responsabile del servizio  
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa